

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *La residenza fiscale durante la pandemia Covid-19*

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Uno degli elementi da valutare, a seguito della pandemia Covid-19, attiene alla **residenza fiscale delle persone fisiche**.

Generalmente, infatti, risulterà **irrilevante** ai fini della valutazione della residenza delle persone fisiche, la **quarantena da Covid-19**.

Come ha rilevato l'Ocse, peraltro, **alcuni Paesi si sono già espressi in tal senso** (Regno Unito, Australia, Irlanda). Ma la questione va valutata con **attenzione**.

Lo stesso Ocse ha diramato **ad inizio aprile 2020** diversi contributi inerenti gli effetti della pandemia da Covid-19 su **alcuni aspetti connessi alla fiscalità internazionale**, come la **residenza delle persone fisiche** ([www.oecd.org/coronavirus/en/](http://www.oecd.org/coronavirus/en/)).

In relazione, infatti, alle restrizioni collegate agli spostamenti tra Paesi e/o tra Stati, **diversi soggetti non sono stati più in grado di spostarsi**, ad esempio per tornare nello Stato in cui effettivamente vivono.

È capitato, ad esempio, che alcuni **soggetti fiscalmente residenti all'estero**, iscritti Aire, per un qualsiasi motivo si sono trovati **bloccati in Italia e non sono più riusciti a rientrare nel Paese estero di residenza** e, a seguito dei vari **"lock down"**, hanno trascorso così più di 183 giorni in Italia.

Come noto, secondo l'[articolo 2 Tuir](#), la **permanenza per più della metà del periodo di imposta nel nostro Paese** è una condizione che potrebbe rendere qui fiscalmente residente un soggetto.

L'Ocse rileva, però, come la crisi Covid-19 rappresenti una **circostanza eccezionale**. Le autorità fiscali dovranno considerare un **arco temporale più lungo per valutare lo stato di residenza di**

**una persona.**

Sulla questione è stata di recente resa nota l'**interrogazione parlamentare alla risposta in Commissione VI Finanze n. 5-04654** in cui gli onorevoli hanno osservato come i vari Governi abbiano adottato, durante il 2020, **misure restrittive sulla libertà di circolazione**.

La circostanza potrebbe avere quindi un impatto sulla determinazione della **residenza fiscale**. L'**interrogazione parlamentare** è nata, pertanto, dalla necessità di sollecitare l'amministrazione finanziaria affinché vi fosse una **pronuncia esplicita di rinvio al 2021** per l'applicazione del criterio della permanenza per oltre "183gg".

I parlamentari hanno chiesto **precise indicazioni circa le iniziative che l'Agenzia delle Entrate intende adottare per garantire ai cittadini iscritti Aire** di non vedere compromesso il proprio **status di residenza fiscale all'estero** in ragione di un più prolungato **periodo di permanenza in Italia durante il 2020**, considerato che, sia la **mobilità nazionale**, che quella **internazionale** hanno risentito e continuano a risentire delle **misure di contenimento del Covid**.

L'Amministrazione Finanziaria, in prima battuta, si è espressa ricordando che **l'iscrizione Aire non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale**.

In ogni caso, infatti, se un contribuente è **ritenuto residente da due Stati**, si deve far riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni (*tie break rules*).

La pandemia Covid, però, rappresenta una **condizione particolare** e l'Amministrazione Finanziaria, in risposta all'interrogazione parlamentare, ha confermato il proprio **parere favorevole** circa quanto stabilito in sede Ocse ad aprile 2020, anche per **non gravare** sugli adempimenti delle varie **amministrazioni** e dei **contribuenti**.

Di conseguenza, pertanto, **se una persona fisica non residente fiscalmente in Italia è stata costretta a prolungare il periodo di soggiorno in Italia** a causa della **circostanza straordinaria ed eccezionale della pandemia**, ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione al fine di stabilire, per detta persona, una variazione di residenza ai fini dei singoli trattati, con particolare riferimento al criterio del **"soggiorno abituale"**.